

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, DELLA PORTA, MARTINELLI, DE CAROLIS, FRACASSI, ROSA, ACCILI, PALA, NOÈ e TANGA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Integrazione delle disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Le leggi di avanzamento normalizzato, adottate per gli ufficiali delle Forze armate, sono basate su parametri desunti dalla situazione dei ruoli organici, i quali esprimono dati numerici e condizioni personali degli iscritti.

Ma il tecnicismo dell'avanzamento normalizzato può mettere in chiara evidenza solo gli elementi aritmetici dei ruoli, non anche le condizioni personali dei soggetti, che non sono riducibili ad una costante.

Perciò quando gli elementi personali subiscono variazioni di qualche entità rispetto alle previsioni che informarono la legge, il tecnicismo di questa può condurre a risultati controproducenti per l'Amministrazione e recare ai singoli interessati danno ingiustificato.

Per ovviare agli inconvenienti citati, il legislatore ha apportato al testo originario della legge di avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del 12 novembre 1955, n. 1137, in media più di due emendamenti all'anno, inseguendo lo scopo di perfezionarne le forme e di migliorarne la funzionalità.

In tale quadro vanno ora osservati gli effetti derivanti dalla legge sull'avanzamento normalizzato degli ufficiali della Guardia di finanza, del 24 ottobre 1966, n. 887.

È una legge ancora in corso di assestamento e quindi provoca sperequazioni che in parte si è ritenuto di correggere con la legge 14 novembre 1967, n. 1145, la quale però, se ha risolto alcune situazioni, ha sollevato altre questioni.

Infatti, a causa della contemporanea efficacia delle due leggi ora citate (la n. 887 del 1966 e la n. 1145 del 1967) gli ufficiali di una medesima graduatoria possono trovarsi in situazione tale per cui chi ottiene una valutazione di merito migliore, anche se è iscritto in quadro di avanzamento, può non conseguire la promozione, mentre chi è valutato meno bene nel merito, anche se non è iscritto in quadro di avanzamento, può conseguire la promozione.

Queste circostanze possono verificarsi perchè la legge n. 1145 del 1967 consente la promozione di chi sia stato valutato anche una sola volta, indipendentemente dal posto di graduatoria assegnatogli e a prescindere

dalla sua iscrizione in quadro, sotto l'unica condizione che raggiunga il limite di età del grado rivestito in uno degli anni 1967, 1968 e 1969.

Non si può non rilevare che in tal modo è stata introdotta un'eccezione al principio che la promozione consegue dall'iscrizione in quadro di avanzamento, la quale a sua volta deriva da un giudizio di merito e da una scelta. Risulta perciò ingiustificata la circostanza che non sia stato preso in considerazione il caso di chi, nel corso degli stessi anni e degli stessi turni di valutazione, abbia riportato una classifica più favorevole e venga per di più iscritto in quadro di avanzamento, ma non possa essere promosso solo perchè il suo limite di età scade dopo il 31 dicembre 1969, sicchè è nella impossibilità di beneficiare della legge n. 1145 del 1967, e prima del 31 dicembre 1970, ciò che gli impedisce di avvalersi della legge n. 887 del 1966.

In sostanza la promozione viene a mancare non perchè il soggetto sia meno valente o più anziano di quello che viene promosso — le quali condizioni lo porrebbero fuori causa — avendo anzi egli riportato una valutazione più favorevole ed essendo meno anziano di età, ma per un elemento accidentale, introdotto involontariamente dal mezzo tecnico escogitato dalla legge, con conseguenze che costituiscono un assurdo giuridico.

L'eventualità prospettata forse non era prevedibile a suo tempo, ma ora chiaramente si delinea e qualora dovesse verificarsi costituirebbe una forma di autolesione dell'Amministrazione, che attuerebbe il principio dell'avanzamento a scelta alla rovescia, cioè promovendo quelli che essa stessa ha giudicato meno dotati ed eliminando quelli più qualificati; costituirebbe, inoltre, un'ingiustizia palese per l'ufficiale pretermesso nell'avanzamento in forma così strana, in dispregio di ogni principio giuridico e di ogni giudizio morale. Infatti per effetto delle disposizioni citate viene sovvertito anche l'ordine dei ruoli, in quanto la promozione ha luogo secondo l'ordine di età degli ufficiali, e chi è meno anziano di età, ma ha maggiore anzianità di grado,

non è promosso, mentre lo è chi si trova nelle condizioni inverse.

Sembra quasi di potere affermare che la situazione prospettata urti contro uno dei canoni fondamentali dell'ordinamento, perchè quando la legge favorisce in modo così clamoroso coloro che hanno titoli, dalla medesima richiesti, meno validi di quelli di altri soggetti, ai quali invece non riconosce gli stessi effetti, si determina una disparità di trattamento tale da concretarsi in vera e propria disuguaglianza dei soggetti interessati di fronte alla legge.

Bisogna considerare che il breve periodo di tempo da che vige la legge n. 887 del 1966 e la portata di alcune disposizioni transitorie in essa contenute hanno impedito e impediranno ancora che abbiano effetto completo le disposizioni sul collocamento a disposizione dopo tre valutazioni, e la conseguente possibilità di promozione in soprannumero, nei confronti degli ufficiali che siano valutati per la prima volta a cominciare dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Mentre tale evenienza negativa non si verifica nè per quelli che furono già valutati sotto l'imperno della precedente legge, nè per quelli che rimarranno in servizio oltre l'anno 1970.

Infatti la legge n. 887 del 1966 da un lato ha ridotto le aliquote di valutazione che erano stabilite dalla precedente legge del 15 dicembre 1959, n. 1089 (la riduzione è, nei vari gradi, da un terzo a un quarto, da un nono a un undicesimo, da un ventesimo ad un ventunesimo), dall'altro ha stabilito che per il primo anno di applicazione non venissero valutate nuove aliquote di ufficiali, ma la valutazione si effettuasse solo nei confronti di coloro che erano stati già valutati negli anni precedenti (articolo 7).

Successivamente la legge n. 1145 del 1967 dispose che fossero computate sia le valutazioni operate sotto l'impero della legge abrogata del 1959, sia quelle avvenute successivamente, consentendo così gli ampi riconoscimenti cui si è accennato. Invece coloro che non erano mai stati valutati prima, non hanno potuto maturare, nel triennio 1967-69, considerato dalla legge n. 1145 del 1967, tante valutazioni da potere

usufruire degli istituti dell'avanzamento normalizzato, perchè la riduzione delle aliquote dei valutandi e il blocco delle valutazioni hanno loro tolto la possibilità di almeno un turno di valutazione.

Ciò non nuoce a chi, per età, può rientrare nelle valutazioni successive al 1969, ma colpisce senza rimedio chi è raggiunto dal limite di età proprio nella imminenza della promozione, il cui titolo gli sia stato riconosciuto con l'iscrizione in quadro.

Può darsi che l'evento prospettato non si presenti affatto e se dovesse verificarsi ciò potrà avvenire solo in qualche raro caso. Comunque il presente disegno di legge è rivolto a risolvere situazioni future non identificabili esattamente fin d'ora perchè l'iscrizione nel quadro di avanzamento dipende da un giudizio di merito che sarà formulato a suo tempo. Esso consiste nella formazione di una norma che consenta agli ufficiali della Guardia di finanza i quali per le circostanze anzidette non abbiano potuto usufruire nè degli effetti complessivi della nuova legge n. 887, che ha introdotto il sistema dell'avanzamento normalizzato, nè della legge n. 1145 del 1967, che ha tentato di accelerare lo sviluppo degli istituti creati con la legge prima indicata, di conseguire la promozione nel caso in cui siano stati giudicati idonei almeno due volte ed iscritti nel quadro di avanzamento per il 1970, anche se in tale anno fossero raggiunti dal limite di età prima della data in cui si verificherà la vacanza.

Il disegno di legge in esame ha precedenti in analoghi provvedimenti adottati, con le stesse finalità, negli anni scorsi, per altre Forze armate.

Si citano, tra le altre:

la legge 9 maggio 1941, n. 416, la quale dispose che in detto anno si effettuassero due promozioni al grado di generale di divisione dei Carabinieri, invece di una, e che esse avessero luogo il 1° gennaio e il 1° luglio, anzichè il 31 dicembre;

la legge 16 novembre 1962, n. 1622, che elevò transitoriamente per gli anni 1963 e 1964 il numero delle promozioni al grado di maggiore nell'Arma dei carabinieri, da 36 rispettivamente a 79 e a 60;

la legge 18 novembre 1964, n. 1249, che consentì la promozione di tutti i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio iscritti nel ruolo speciale unico, i quali avessero compiuto dieci anni di grado.

Onorevoli Senatori, il presente disegno di legge non comporta oneri perchè qualche eventuale promozione in eccedenza al numero annuale stabilito sarebbe riassorbita mediante l'utilizzo di successive vacanze che si verificheranno, come è sempre accaduto, in tutti i gradi, per motivi diversi dalle promozioni e dai soprannumeri. Esso ha lo scopo di attuare principi di giustizia sostanziale, sicchè abbiamo fiducia che sarà accolto dal Parlamento.

* * *

Il disegno di legge, presentato nella scorsa legislatura col n. 709 dai senatori Corrias Efisso e Deriu, fu approvato dal Senato nella seduta del 22 ottobre 1970. Trasmesso alla Camera dei deputati (ove assunse il n. 2796), il provvedimento ottenne il parere favorevole della Commissione bilancio, ma l'anticipata fine della legislatura ne impedì l'approvazione da parte della Commissione finanze e tesoro, cui era stato assegnato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza che dopo l'entrata in vigore della legge 24 ottobre 1966, n. 887, siano stati valutati per l'avanzamento almeno due volte e siano stati iscritti nei quadri valevoli per il 1970, qualora siano o siano stati raggiunti dal limite di età prima di poter conseguire la promozione, sono promossi al grado superiore in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno medesimo, il giorno precedente a quello stabilito per la cessazione dal servizio permanente.

Art. 2.

Agli ufficiali di cui all'articolo 1 viene attribuita, nel nuovo grado, anzianità provvisoria, corrispondente alla anzidetta data di promozione. L'anzianità assoluta definitiva è determinata dopo che siano stati promossi i parigrado che li precedevano nel quadro di avanzamento per l'anno 1970 e sarà pari a quella attribuita all'ultimo di tali ufficiali.

Le eccedenze organiche derivanti nei vari gradi dalla applicazione della presente legge sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1971 con le vacanze risultanti da cause diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, e successive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887.